

COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI».
TERRITORIO, SOCIETÀ E ISTITUZIONI IN VAL BELLUNA
NEL XVII SECOLO

Roberto BRAGAGGIA

Via Cima Campo 3/2, 30174 Favaro Veneto (VE), Italia
e-mail: r.bragaggia@gmail.com

SINTESI

Nel presente contributo si cerca di mostrare quale ruolo ebbero gli arbitri locali e l'uso dell'arbitrato more veneto nelle liti in materia di beni comunali. Avvalendosi della ricca documentazione veneziana e bellunese si vuole provare, inoltre, a riflettere sullo stretto legame esistente, tutt'oggi di grande interesse, tra società, ambiente e istituzioni nell'utilizzo delle risorse collettive in età moderna. La lite avvenuta tra comunità di villaggio bellunesi vicini, con il coinvolgimento di quelle friulane, per l'uso di pascoli e boschi è un caso piuttosto interessante per comprendere i meccanismi che regolavano le relazioni tra Venezia e la Terraferma in materia di beni comunali. Abilmente condotta da arbitri e mediatori, espressione diretta dei poteri locali che governavano i territori, la contesa ridefinì un tratto di confine tra la giurisdizione bellunese e quella friulana. Utilizzando sapientemente la legislazione veneziana e tenendo conto degli interessi locali, gli arbitri giunsero a pronunciare delle sentenze che, come in altri casi, furono poi acquisite dalle stesse istituzioni della Repubblica. Questi atti rielaborarono l'assetto dei territori sancito dai catasti dei beni comunali.

Parole chiave: Bellunese, Regole, Catasti, Confini, Beni Comunali, Arbitri, Arbitrati, Mediatori, Pascoli, Boschi, Montagne, Comunità di villaggio, Provveditori sopra beni comunali

LOCAL COMMUNITIES AND ARBITRATORS ON THE «MOUNTAIN PEAK».
TERRITORY, SOCIETY, AND INSTITUTIONS IN VAL BELLUNA
DURING THE 17TH CENTURY

ABSTRACT

The aim of this paper is to show the role of local arbitrators and the use of more veneto arbitration in disputes concerning common goods. Using primary sources of Venice and Belluno, this article studies the link between society, environment and institutions in the use of the commons in early modern age. This study presents a case study regarding a trial between some villages of Belluno's district. The core of this lawsuit was the use of pastures and forests on the Toc Mountain. This lawsuit was managed by arbitrators

and mediators (third parties), expressions of local government of these territories, and it was useful to redefine the boundaries between Belluno's and Friuli's jurisdictions. These judgments also influenced the following definition of the cadastres of the common goods.

Key words: Bellunese, Upland Communities, Villages, Regole, Common goods, Boundaries, Arbitrators, Pastures, Forests, Woodlands, Mountains, Provveditori sopra beni comunali

PREMESSA

La catasticizzazione dei beni comunali veneziani fu un'importante e complessa operazione politica, economica e sociale, che interessò in tempi e modi diversi la Terraferma nel corso del '600¹. L'ampia e articolata descrizione di pascoli, boschi e montagne in uso alle comunità di villaggio e, nello stesso tempo, di proprietà della Repubblica marciana, fu un intervento difficile e ambizioso per il patriziato, costoso per le casse dello Stato e assai gravoso per i sudditi². La compilazione del catasto coinvolse, infatti, gli aspetti più suscettibili della complessa società di terraferma: dedizioni, privilegi, consuetudini, statuti campestri, memorie, tradizioni, antichi documenti (talvolta abilmente manipolati)³, confini, territori, giurisdizioni, usi collettivi delle risorse, per giungere poi al nodo centrale da sbrogliare in ogni descrizione, ossia i problematici rapporti tra gli uomini dei villaggi e le intricatissime reti dei poteri locali⁴.

Da queste brevi note, ben s'intende che il catasto dei beni comunali non fu un *affaire* tra i più semplici: prima di avviare la campagna di misurazioni, tra il 1603 e il 1605, il Senato studiò con attenzione la situazione. Definire d'autorità spazi e territori sui quali città e i centri della Terraferma si erano contesi la proprietà e che, sino allora, erano stati lasciati alla gestione consuetudinaria, alla memoria degli anziani o dei capivillaggio, era un compito assai arduo anche per i patrizi più esperti. Tuttavia, i Pregadi decisero che questo grande censimento non poteva attendere oltre. Gli episodi di occultamento o di usurpo delle terre concesse alle comunità per *grazia* del Principe erano troppi e malamente

1 Nella prima metà del secolo furono catasticizzati i territori di Treviso, Patria del Friuli, Belluno, Feltre, Vicenza, Verona, Padova, Crema. Alcune indicazioni generali in Guaitoli, 1984.

2 Ricordiamo che i beni comunali erano tutte quelle terre (pascoli e boschi) che le comunità utilizzavano da tempi immemorabili pur non potendo dimostrarne la proprietà poiché le assemblee dei capifamiglia non ne possedevano prove documentarie. Proprio per questa mancanza di atti che avvalorassero la piena proprietà, la Serenissima incamerò molti di questi incolti durante il secolo della conquista della Terraferma, mantenendo per sé il dominio eminente e concedendo per grazia alle comunità di villaggio il dominio utile. Per la legge veneziana, i beni comunali non potevano essere ridotti a coltura, né venduti, né affittati e nemmeno permutati. Inoltre, poiché si trattava di beni del Principe, i comunali erano defiscalizzati (Pitteri, 1985a; Pitteri 1985b; Barbacetto, 2008).

3 Sulle false investiture e documenti modificati, (Varanini, 2006; Cargnelutti, 1999).

4 Strascichi importanti di queste annose questioni si ripercossero negli anni successivi alla caduta della Repubblica, v. per il periodo napoleonico (Viggiano, 2009); per quello austriaco (Pitteri, 2005).

controllabili. Inoltre sfuggivano quantità e qualità del patrimonio demaniale sul quale la Repubblica poteva contare per soddisfare le esigenze fiscali (Barbacetto, 2008, 101–160).

L'operazione fu condotta dai Provveditori sopra beni comunali, Magistrato creato nell'ottobre 1574 al fine regolare e governare l'annosa materia: dapprima con propri uomini e poi lasciando l'incarico ai pubblici rappresentanti di stanza nei reggimenti locali. Sin dalle iniziali rilevazioni compiute nel primo decennio del Seicento nella Trevisana e nella Patria del Friuli, i patrizi e le commissioni di periti mandati nei villaggi si resero conto che avrebbero dovuto fare i conti con resistenze di vario tipo, spesso abilmente celate nei racconti degli uomini dei villaggi. Rappresentazioni del territorio che narravano implicitamente di multiformi, asimmetrici e mai scontati intrecci d'interesse tra comunità viciniori; di un differente uso delle risorse collettive, rispetto a quanto si aspettava il Senato; e, infine, ma non ultimo, degli appetiti di combattivi gruppi di potere costituiti da nobili, notabili, mercanti, giurisdicenti e Corpi territoriali⁵.

Nonostante le comprensibili difficoltà, i beni comunali della Terraferma di qua dal Mincio furono registrati nei catasti⁶. Furono così definiti i confini d'uso (pascolo e/o bosco) tra i villaggi e tra giurisdizioni, rivedendo e regolando, nello stesso tempo, gli equilibri interni nelle comunità e quelli esterni tra di esse, poiché sulla distribuzione e divisione locale dei beni comunali si sostanziano molti dei poteri, delle politiche e delle identità comunitarie che costituivano il territorio (Bianco, 2000; Lorenzetti, Merzario, 2006; Lorenzini, 2011, 99).

Con il catasto dei beni comunali e le successive rilevazioni, per la prima volta parte del patrimonio fondiario della Repubblica fu rappresentato in scritture e mappe piuttosto dettagliate. Non solo il patrimonio pascolivo e boschivo, bensì anche lo stesso *Domino da Terra* fu così raffigurato e depositato nell'archivio dei Provveditori sopra beni comunali.

Dopo la compilazione dei catasti, la Repubblica di Venezia rilasciò alle comunità le investiture d'uso dei beni comunali. Questi atti dovevano essere rinnovati ogni decennio. Nelle intenzioni veneziane si trattava di un altro tassello importante della politica lagunare per conseguire un maggiore controllo degli spazi sotto l'egida del Principe, perfezionando un processo di territorializzazione del potere mai compiuto appieno⁷.

Il catasto bellunese (1621-1622) seguì di qualche anno quello trevigiano e friulano. In breve tempo, il Podestà e Capitano di Belluno Federico Cornaro chiuse le operazioni di misurazione e confinazione con una nota auto celebrativa riportata nella relazione di fine mandato in Senato (Relazioni-Belluno, 82). Di fronte ai Pregadi, il pubblico rappresentante affermò di avere messo fine alla massa di usurpi, dando compimento a tutti quei buoni propositi che ne avevano caratterizzato il lavoro e che sin dal suo insediamento nella città alpina lo avevano visto in prima linea nel tentativo di sedare ogni occultamento, anche violento, dei beni comunali. Pertanto, nelle intenzioni del Rettore, il corpuso

5 ASV, CR, 58, Relazione dell'Illustrissimo Signor Bernardin Belegno ritornato di Provveditor sopra li beni comunali, e letta all'Eccellentissimo Senato [...] il giorno [13 gennaio 1607].

6 Per le vicende dei beni comunali delle province veneziane poste di là dal Mincio e quelle del Dogado, v. Barbacetto, 2008, 152–160.

7 Circa il controverso «superamento» del frazionamento territoriale alto-medievale entro la struttura dello «stato-cittadino», in generale, cfr. Chittolini, 1994. Nello specifico per il caso veneto, Varanini 1997.

catasto, compilato in poco meno di un anno, avrebbe definito per sempre la locazione, la misura e i confini dei beni comunali (ASV, PSBC, 246).

Il caso che presenteremo in questo contributo si situa tra la compilazione del catasto Cornaro e l'inizio delle vendite dei beni comunali (1646-1727). Dalle carte indagate emergono nuovi aspetti informali che dalla descrizione ufficiale trapelano solo in parte. Ad esempio, la reale «cognizione» del territorio e il suo utilizzo da parte degli uomini delle comunità erano prassi concordate (e spesso mal tollerate) con altri attori che il catasto avrebbe solo in parte raccontato alla *ruling class* veneziana. Le linee d'uso del pascolo e del bosco fissate in quell'imponente opera, che, di fatto, permettevano una maggiore definizione dei confini territoriali delle comunità di villaggio, separando il bene pubblico da quello privato, continuarono a essere modificate anche molti anni dopo. E ciò avvenne anche grazie a una narrazione locale dei confini sempre più articolata e controversa attraverso l'intervento di notai, causidici, la penna d'importanti avvocati, il ruolo dei procuratori, e la nomina di arbitri assai esperti in difficili mediazioni. Tra le descrizioni dei catasti e quelle dei mediatori, di fatto, vi fu una certa quale complementarità: entrambe, su versanti differenti, partecipavano alla costruzione delle linee di confine tra i villaggi e alla loro fissazione nella memoria collettiva (in generale cfr. Cella, 2006).

Con la redazione del catasto, inoltre, riemersero quegli antichi e mai sanati dissidi tra comunità contermini (le Regole nel Bellunese)⁸ che trovarono così una nuova legittimazione e posizione nello spazio della politica del centro lagunare. Per Venezia si apriva una nuova stagione di relazioni con la Terraferma. Sin dalla conquista, i territori sottoposti all'egida della Repubblica erano uno spazio politico composito e plurale che con difficoltà si adeguavano a divenire un territorio inteso come «prodotto culturale» del centro dominante⁹. Uno degli elementi costitutivi e decisivi i rapporti di forza della Terraferma erano gli usi e le antiche consuetudini esercitate dalle popolazioni per il possesso e lo sfruttamento delle risorse naturali. D'altra parte all'interno di uno Stato territoriale com'era quello veneziano durante l'età moderna, la cultura del gruppo dirigente veneziano era giocoforza costretta a confrontarsi con le diverse pluralità che l'animavano.

È pertanto da chiedersi: quale fu il risultato di questo importante censimento? La risposta andrebbe articolata sotto diversi aspetti. In linea generale si può affermare che

8 Sulle Regole, utilizziamo la maiuscola per distinguere l'istituto, v. Vendramini, 1979. I documenti veneziani utilizzano talvolta il lemma Regola per definire il villaggio: non è infrequente trovare la sequenza «Regola, o Villa» nei carteggi. Nel presente contributo, il termine che caratterizza l'istituto della Regola sarà inteso come assemblea dei capifamiglia: ossia la comunità di villaggio. Nel Bellunese, nel Feltrino e in Cadore, la comunità è definita con questo lemma, lo stesso si è riscontrato nel Trevigiano. Nelle scritture cancelleresche il territorio definito dai confini stabiliti dall'assemblea dei capifamiglia è talvolta riportato come *regolado*. Nella Patria del Friuli, e in altre zone della Terraferma, la comunità di villaggio è invece indicata con il termine *Commun o Comune*. In alcuni casi concernenti le comunità friulane, i documenti veneziani parlano di Regola. Una casistica particolare riguarda il Bellunese. Sovente nei casi di villaggi molto piccoli, i capifamiglia si aggregavano per costituire una Regola. In un recente studio, Ferruccio Vendramini riflette su una distinzione lessicale che aiuta a definire una caratterizzazione dell'istituto: se riuniti singolarmente questi villaggi costituivano la *vicinia*, se adunati assieme invece componevano la Regola, Vendramini, 2009.

9 Sui concetti di spazio e territorio, vedi Nordman, 1997; Marchetti, 2001; Bordone, 2007.

la Dominante dovette tenere conto di operare le sue scelte politiche, fiscali e giudiziarie nel riconoscimento di una miriade di soggetti che costituivano il nerbo dello Stato giurisdizionale (cfr. in generale, Fioravanti, 2002, 3-36). Le istituzioni veneziane dovettero, infatti, destreggiarsi a lungo tra nuove «leggi» e antichi «privileggi» per far capo al controverso nodo rappresentato dai beni comunali in Terraferma. Sarà solo attraverso un continuo, serrato e bilanciato controllo delle liti in tale materia che Venezia, sino alla caduta, riuscirà a contenere ed evitare violente sollevazioni locali, mantenendo la pace e una capillare legittimità nei territori (Bragaglia, 2011).

Il catasto e la continua opera di controllo dei tribunali lagunari, infatti, non posero fine alle risalenti pretese sui beni comunali da parte della società rurale o delle schiatte nobiliari e mercantili della città di Belluno, come invece aveva auspicato Federico Cornaro. Né riuscirono a ricondurre «a una sola figura giuridica una realtà [quella della Terraferma] estremamente complessa ed eterogenea» (Guatoli, 1984, 34). Soprattutto l'aristocrazia del centro alpino non si rassegnò a considerare i beni comunali come beni propri (Vendramini, 1974). Si aprirono, infatti, nuovi fronti litigiosi per determinare o nascondere i beni comunali alle istituzioni al fine di legittimare politiche e strategie dei poteri locali.

Protagonisti di questa fase posteriore ai catasti furono spesso gli arbitri nominati dalle parti in causa. La loro opera di mediazione e i loro giudizi rappresentarono un aspetto con il quale i Provveditori sopra beni comunali dovettero spesso confrontarsi¹⁰. In alcuni casi le sentenze di questi mediatori determinarono nuovi modi d'uso dei pascoli e dei boschi e, di conseguenza, portarono alla costruzione di nuovi confini che rispondevano esattamente alle necessità di poteri territoriali, discostandosi, tuttavia, dalle esigenze del Principe.

LE LITI, IL TERRITORIO, LE RISORSE, GLI INTERESSI

Nel febbraio 1634, presso la casa del notaio e cittadino bellunese Antonio Crocecallo *quondam* Giorgio ubicata nel villaggio di Castello (oggi Castellavazzo), si riunirono alcuni procuratori eletti dalla Regola di Dogna e Provagna, e poi quelli nominati dalla Regola di Soverzene, in lite da lungo tempo, per raggiungere un compromesso. Gli incontri davanti al professionista bellunese avvennero separatamente. Dopo aver raggiunto l'accordo, l'obiettivo dei procuratori era di nominare contestualmente due arbitri che potessero fine alla contesa secolare tra le due Regole trasformando il compromesso informale in una sentenza vera e propria.

Posti sulla sinistra orografica del fiume Piave, i villaggi erano compresi nella circoscrizione religioso-politico-fiscale denominata Pieve di Lavazzo e sita all'incrocio tra la Val Belluna, la Valle di Zoldo, la Valle del Vajont e il Cadore. Il capoluogo plebanale era il villaggio di Longarone. La lite tra le Regole era scoppiata molti anni prima per lo sfruttamento promiscuo di alcuni pascoli, boschi e montagne i cui confini erano continuamente messi in discussione a causa delle numerose interpretazioni comunitarie concernenti l'uso del Monte Gallina «et di altri» pascoli, prati e boschi che rispetto ai villaggi di Dogna e

10 Sui giudizi degli arbitri i Provveditori dovettero spesso ratificare il contenuto facendo seguire una *terminazione* o rinviandolo al Senato per un eventuale decreto (ASV, PSBC, 49, lettera del 14 luglio 1682).

Provagna erano «conservati tra il fiume Gallina [a sud], il fiume Piave [a ovest], il fiume Vajont [a nord] e la sommità de monti [a est]» (ASCB, ST, 1703, 9).

La diatriba non era un fatto nuovo. Già nell'aprile del 1499 la Regola di Dogna e Provagna e quella di Soverzene s'incontrarono davanti al Podestà e Capitano di Belluno per trovare un accordo che ponesse fine ai numerosi incidenti e liti per il possesso del luogo detto Budizza che avevano perso la natura episodica divenendo invece frequenti e in certi casi violenti. L'uso di queste parti delle montagne che guardavano la villa di Longarone era disciplinato da un atto di acquisto datato 29 giugno 1281, nel quale le due Regole avevano comprato parti del monte Embulon «inter Vajontum et la Garinam et aquam Plavis usque ad summitatem Montis» (documento cit. in Vendramini, 2009, 62). Tale acquisto fu poi ripetutamente ripreso e interpretato nelle nuove fasi della ripartizione dei pascoli e dei boschi tra le comunità soprattutto nel corso del '600.

La sentenza di fine Quattrocento del Rettore Lodovico Memmo ebbe la qualità di indicare con estrema precisione i confini e gli usi promiscui dei boschi e dei pascoli tra le Regole (ASCB, ST, 1703, 1–2). Essa definiva le pertinenze entro le quali le comunità avrebbero potuto esercitare, secondo le consuetudini, gli usi legati al pascolo e al bosco. Un aspetto di non secondaria importanza per la definizione dei confini e delle distanze tra le proprietà erano gli affitti percepiti dalle Regole in caso di locazione a terzi. Memmo sentenziò che quando si manifestassero queste condizioni, il canone sarebbe toccato solo alle famiglie della Regola di Dogna e Provagna, «riconosciuta come proprietaria del bene» (Vendramini, 2009, 62). La distribuzione dei canoni di locazione, unitamente al nuovo confine d'uso rivedeva, di fatto, anche il confine territoriale. Si trattava di una situazione assai complessa che certamente attirava gli esclusi dalla distribuzione della terra a cercare di accaparrarsi eventuali lembi di beni comunali che mai, tuttavia, avrebbero potuto coltivare, vendere o affittare.

Negli anni successivi alla sentenza Memmo, lo spirito combattivo dei Regolieri parve placarsi. Tuttavia, nei decenni centrali del '500 vi fu una vampa di lite, stavolta tutta interna alle *vicinie* di Dogna e Provagna, a causa della messa a coltura dei pascoli inclusi nel provvedimento di fine '400. Il compromesso raggiunto davanti al notaio bellunese Francesco Colle, con il contributo e l'abile mediazione di alcuni esponenti della Regola piuttosto influenti, portò a un'altra divisione degli spazi che avrebbe contestualmente modificato i confini (Vendramini, 2009, 321–325).

L'area della contesa è in una zona alpina piuttosto ampia i cui termini a est erano delimitati da un'incerta «sommità de' monti»¹¹ che lambiva la giurisdizione feudale appartenente all'Abazia di Sesto al Reghena nella Patria del Friuli. A causa di quell'indeterminato confine, da molto tempo la città di Belluno aveva avviato un aspro contenzioso con le comunità di Erto e Casso, giurisdizione degli abati. Agli occhi dell'aristocrazia bellunese, su quella sommità si trova il pascolo (o monte) di Ranz, parte della montagna di Toc, e almeno dal 1467 agevolmente raggiungibile da uomini e armenti attraverso

11 Si tratta di una formula che sarà usata in relazioni, sentenze e trattati anche negli anni a venire per tracciare una linea spartiacque lungo le creste alpine. Tuttavia, e lo vedremo, si tratta di un'espressione aperta a innumerevoli interpretazioni (cfr. Pitteri, 2010, p. 175).

strada che va appunto «a Ranc» sia dalla villa di Dogna, bellunese, sia dalle ville di Erto, Casso e Cimolais, friulane (ASCB, COMI, 140, 279v)¹². Proprio per questa promiscuità, nei decenni centrali del '600 il monte di Ranz fu al centro di un acceso dibattito nel tribunale dei Provveditori sopra beni comunali per determinare appunto la sua demania-lità. Questa contesa fu combattuta attraverso numerose *scritture in causa* che portavano la firma d'importanti avvocati e l'intervento di numerosi *solleccitadori*. Le tesi prodotte dalle parti erano costruite attorno a dilemmi di non facile risoluzione: l'uso del Ranz era esclusivo dei bellunesi o dei friulani? L'uso era promiscuo? Chi lo deteneva *ab antiquo*? Quali elementi determinavano la divisione e l'uso fra le parti? Ogni risposta, anche la più meditata, avrebbe avuto una ricaduta sui rapporti politici fra la giurisdizione feudale e la città alpina.

Dai primi catasti friulani compilati dai Provveditori straordinari in Terraferma, le comunità di Erto e Casso avevano dichiarato il Ranz come bene comunale. Le motivazioni erano di ordine pratico: assicurandone la tutela giuridica alla Repubblica, i comuni auspicavano di liberarsi dalle gravose imposizioni fiscali e personali che uno dei rami della famiglia veneziana dei Giustinian faceva gravare su di loro per via di alcuni boschi locabili sui quali questi patrizi detenevano il diritto di prelazione. Un diritto concesso ai Giustinian dal patriarca di Aquileia Giovanni Grimani, loro parente, negli anni centrali del '500 (Bianco, 2001, 40–47).

Dalla rilevazione di Federico Cornaro, si apprende, invece, che la Regola di Soverzene «non possiede beni comunali ma sono propri [beni comuni] di essa Regola come si vede espresso nel Catastico» (ASV, PSBC, 247, s.c.). D'altra parte la Regola di Soverzene aveva presentato alcuni «strumenti» notarili nei quali era dimostrata con certezza la proprietà dei monti «Embulon, Sodezza, Gallina e Sassolera» (ASV, PSBC, 246, 110r)¹³. Scorrendo il medesimo Catasto, invece, la Regola di Dogna e Provagna non è nemmeno citata. Parte del pascolo di Ranz (a misura trevigiana, 60 campi sono equivalenti a circa 30 ettari) è denunciato invece dalla Regola composta dai villaggi Castello, Olangreghe e Podenzoi (ASV, PSBC, 247, 10v). Si tratta inoltre di un luogo nel quale tra il 1622 il 1647 non furono rilevate usurpazioni (ASV, PSBC, 86, 99r; ASV, PSBC, 247, 10v). Si comprende come la confusione aleggiasse sovrana. Parti di bosco o di pascolo potevano essere rivendicate da chiunque accendendo liti o millantando titoli veri o presunti.

Negli anni centrali del '600 era necessario trovare una soluzione al problema che in poco tempo avrebbe potuto rivelarsi un gravoso fardello non solo per le comunità ma anche per la classe dirigente bellunese. Nelle assemblee del Consiglio Maggiore di Belluno la domanda era la seguente: come circoscrivere l'area a rivendicazioni esterne evitando di contravvenire alla legislazione veneziana e non scontentando le comunità di villaggio?

Su quella «sommità de' monti» oltre ai pascoli del Ranz c'erano anche diversi boschi, come la «costa» detta Vasei (o Vaseri) che interessava ai numerosi mercanti di legname

12 Ringrazio sentitamente la dottoressa Orietta Ceiner, instancabile e insostituibile conservatrice dell'Archivio storico del Comune di Belluno, sempre generosa d'intelligenti consigli e di sapienti aiuti, per avermi segnalato questo documento sul quale la stessa studiosa sta compiendo delle ricerche.

13 I notai erano Gio. Giacomo Bertoldo (1580) e Andrea Lippo (1612).

abitanti a Longarone, peraltro con numerosi interessi, va ricordato, anche sul lato friulano¹⁴. Il taglio dei boschi e il trasporto sulle vie d'acqua erano un affare importantissimo da tenere ben controllato. I mercanti pertanto cercavano sempre nuove mediazioni con la città e con le Regole.

Antonio Crocecalce era un notaio piuttosto conosciuto e richiesto da comunità, singoli contadini, mercanti, nobili e notabili bellunesi che risiedevano e avevano proprietà tra il fiume Piave, il torrente Vajont e il torrente Gallina, tutti luoghi citati, non a caso, nella contesa. Il suo compito non era dei più semplici. Doveva, infatti, fornire prestazioni a più livelli sociali: riunioni di Regola, paci, compromessi, arbitrati, compravendite tra comunità, nobili e mercanti, locazioni e testamenti riempivano le sue giornate. Tuttavia, il professionista aveva deciso di stabilire casa e lavoro in una zona la cui economia gravitava su due ambiti complementari: il pascolo e il bosco, vero centro delle sue scritture, avendo come clienti principali alcune famiglie di mercanti di legname (Corazzol, 2001). La Pieve di Lavazzo era particolarmente ricca di pascoli, boschi e di corsi d'acqua (ASV, SDRBL, 10, 39r). L'agricoltura era invece poco praticata a causa delle asperità del terreno. Molti dei corsi d'acqua scaricavano direttamente nella Piave permettendo un'agevole fluitazione del legname verso la pianura (Vendramini, 2009, 20). Numerose erano, infatti, le segherie di proprietà di eminenti mercanti che trasformavano i tagli di legno provenienti dai boschi in prodotti pronti per essere venduti nelle loro botteghe a Venezia: costoro sono stati definiti di recente con il titolo di mercanti globalisti (Corazzol, 1997, 228). Ad esempio, i Campelli, cittadini veneziani e residenti a Longarone e Belluno, dichiaravano di detenere la giurisdizione su tutto il torrente Vajont (ASV, CSRF, 410, 6 marzo 1657). Poiché si situava tra giurisdizioni vicine, questo corso d'acqua era assai conteso e affollato da soggetti potenti che ne volevano governare il corso, come purtroppo drammaticamente avvenne tre secoli dopo (Reberschak, 2003), laddove convergevano anche interessi di mercanti e patrizi veneziani che appoggiavano gli interessi dell'Abate giusdicente. Nel 1629, Bernardo Tiepolo *quondam* Almorò, insieme ai suoi fratelli, eredi designati dal defunto Benedetto Giustinian¹⁵ allo sfruttamento di alcuni boschi sopra Cimolais, impetrò una supplica in Collegio per ottenere la possibilità di costruire una «una porta di passi 300 (cominciando dalla bocca dei monti del Cimoleso [Cimolais] fino al fiume della Piave nella parte di Cudisago [Codissago]) per fabbricarvi una siega da segar legnami con tutti li suoi ripari, et altre cose necessarie per tal edificio, sopra le giare del detto fiume Vaionte» (ASV, CSRF, 382, 23 agosto 1629).

A tale richiesta si sommavano le istanze delle Regole espresse nelle diverse narrazioni dei confini proposte dai protagonisti attraverso le descrizioni di pascoli, boschi, acque e strade che determinavano ogni giorno gli spostamenti degli uomini e l'uso delle risorse. Oltre ai Tiepolo, c'erano altri potentissimi mercanti a contendersi i pascoli, i boschi e le acque tra la Pieve di Cimolais e la Pieve di Lavazzo (Bianco, 2001). Va inoltre ricordato

14 Per una disamina delle famiglie di mercanti (Campelli, Stefani, Pellizzaroli, Lamberti, Sartori) che facevano base soprattutto a Longarone, v. Vendramini, 2009.

15 Fino al 1622, i Giustinian detenevano la prelazione su tutti i boschi locabili sul lato friulano, diritto poi concesso ai Campelli (Bianco, 2001).

che le comunità di villaggio per sopravvivere alle numerose spese affittavano per 29 anni il taglio della legna anche di boschi comunali. E ciò in virtù di una sentenza promulgata nel 1611 del Collegio dei Dieci Savi del corpo del Senato, che permetteva le affittanze lunghe alle comunità della Valcellina, in deroga alla legislazione del Senato in materia di beni comunali.

GLI ARBITRI

Ben sapendo quali erano gli incerti e assai interpretabili equilibri giurisdizionali che sorreggevano il complesso sistema di poteri e territori dell'area (cittadino-comunitario-mercantile), molto probabilmente il notaio Crocecalte propose, d'accordo con le comunità in lite, due nomi che bene ritraevano gli interessi in gioco. Fu lui, di fatto, il primo mediatore nella fase seicentesca della lite¹⁶. La scelta cadde su due individui tutt'altro che sconosciuti e piuttosto influenti sia in città sia nel territorio: l'avvocato Bortolamio Stefani e il nobiluomo bellunese Zuanne Antonio Persicini¹⁷.

Era necessario che l'arbitrato tenesse in considerazione le vicende e la storia di questi territori del Bellunese. Inoltre gli arbitri erano caricati di un altro compito: utilizzando le sentenze precedenti e la legislazione veneziana vigente in materia di beni comunali, Stefani e Persicini dovevano porre un argine ad altre rivendicazioni soprattutto dei vicini friulani interessati ad ampliare il bacino di raccolta del legname. Dietro non c'erano solo interessi materiali, la posta in gioco era assai più alta: ne andava dell'autorità politica ed economica di Belluno in materia di sfruttamento delle risorse e attraverso l'oculata gestione dei confini interni. Pur sapendo di valersi d'una forma di arbitrato che a breve avrebbe riscosso numerose critiche, la scelta cadde sul «more veneto» che per sua forma era inappellabile¹⁸.

Zuanne Antonio Persicini era uno dei maggiori esponenti di un'antica famiglia aristocratica. Grazie ai numerosi lignaggi, questa discendenza nobile fu fortemente rappresentata nel Consiglio Maggiore della città alpina. Attraverso le nomine periodiche, i Persicini ricoprirono cariche importanti nel governo dell'urbe bellunese. Negli anni poco precedenti la lite, Zuanne Antonio fu eletto più volte alla carica di Console della città alpina, nomina che a suo modo di vedere gli si addiceva, disdegnando invece gli incarichi minori e spesso supplicandone la «surroga», ossia la sostituzione¹⁹. Va ricordato che le

16 Sul notaio come mediatore, Faggion, 2008.

17 Gli atti con le deliberazioni delle Regole enunciate in occasione dell'elezione degli arbitri non sono stati trovati nei protocolli notarili consultati. Questa mancanza non ci permette di sapere quale comunità ha nominato l'uno e quale l'altro. Tali documenti avrebbero chiarito i criteri di scelta che spinsero a designare le nostre terze parti.

18 Qualche anno dopo, il podestà e capitano Alvise Barbarigo, anch'egli coinvolto nelle annose vicende dei beni comunali, parlando dei bellunesi, affermò: «sono fra loro molto litigiosi, e frequentano molto l'uso di compromessi more veneto inappellabiter, se ben non se conseguiscono quel fine, per il quale sono stati con somma sapienza introdotti, mentre invece di terminar le liti si perpetuano» (Relazioni-Belluno, 136). Sul compromesso *more veneto* (Ferro, 1843², 123–125). In generale, sull'uso dell'arbitrato e sulla scelta degli arbitri nella costruzione delle relazioni locali (Gaddi, 1993).

19 I consoli a Belluno erano quattro, tutti nobili, e affiancavano il Rettore e la sua piccola corte (qui il Vicario fungeva anche da giudice del maleficio) nei processi criminali formati con autorità ordinaria del reggimento.

cariche del Consiglio Maggiore bellunese erano sorteggiate ogni quadrimestre e avevano questa durata: marzo-giugno; luglio-ottobre; novembre-febbraio. Da un breve sondaggio degli incarichi, per gli anni tra il 1616 e il 1634, apprendiamo che Zuanne Antonio fu dapprima eletto alla carica di «Scrivano delle robbe dell'Eccellentissimo Rettore»; nel secondo quadrimestre del 1616, alla carica di *Rasonato*; nel primo quadrimestre del 1621 fu nominato all'importante *officio* del *Consolato*, al quale subentrò tale Lelio Persicini nel quadrimestre successivo; tra novembre e febbraio 1621-1622 ricoprì ancora l'incarico di *Rasonato*, mentre nel primo quadrimestre del 1622 fu eletto alla carica di *Massaro*. Ricoprì ancora l'incarico di *Console* nel secondo quadrimestre del 1624 e nel terzo del 1631 (ASCB, COMP, 216, alle date).

Parte degli interessi fondiari del Persicini si raggruppava nella Pieve di Lavazzo, soprattutto attorno ai pascoli e ai boschi posti nelle pertinenze di Fortogna, villaggio poco distante da quelli di Dogna e Provagna. Nel 1634, anno della nomina ad arbitro, Zuanne Antonio era iscritto nei ruoli d'estimo per una partita di poco superiore a 60 lire con numerose proprietà sempre a Fortogna. Per via delle detrazioni fiscali concernenti la decima pagata alla mensa episcopale locale, apprendiamo che nel 1634 il patrimonio fondiario del nostro arbitro era legato a quello, notevolmente superiore, dei Campelli (ASCB, ESLV, 67, 2v, 41v). Nell'estimo del 1647, il patrimonio del Persicini nella Pieve di Lavazzo era aumentato di poco rispetto alla precedente rilevazione: doveva al fisco circa 75 lire (ASCB, ESLV, 94, 82v). Altri rami della sua famiglia erano invece molto presenti con proprietà di cospicue dimensioni nella vicina Pieve di Castion, posta più a sud di Lavazzo, ai confini con il Trevigiano.

Il dottor Bortolamio Stefani figliolo del «Magnifico signor Nicolò» era invece uno dei discendenti di una notissima famiglia di mercanti di legname, provenienti dalla vicina Val Zoldana e radicati da molto tempo nei villaggi coinvolti nella lite. La famiglia del nostro avvocato era proprietaria di moltissime porzioni di campi e prati nei villaggi di Dogna e Provagna, oltre che nelle ville di Longarone, Igne, Pirago, Olantreghe e Podenzoi. Sfumata, se non nulla, la presenza di proprietà a Soverzene. Bortolamio era proprietario e affittuario allo stesso tempo della potentissima famiglia Campelli.

LA SENTENZA

Da queste brevi note, si comprende quanti fossero gli interessi in gioco. Il problema presentato ai nostri arbitri era assai controverso e la sentenza doveva essere equilibrata per mantenere l'ordine nei villaggi bellunesi e, visto il clima di tensione con i confinanti friulani, anche in funzione di questi ultimi aspetti. Come potevano intervenire Persicini e Stefani? Fin dove potevano spingere l'interpretazione del compromesso stipulato dalle Regole davanti al notaio? Scelta la via del *more veneto* inappellabile, non di certo attorno a materie concernenti gli «affari di Stato» o «che interess[i]no il pubblico», tra cui ricadevano appunto i beni comunali (Ferro, 1843², 123–125). Tuttavia, giocando sull'indeterminatezza di parte delle descrizioni, anche quelle più antiche, allargando l'interpretazione di quella «sommità de' monti» e dichiarando la presenza di beni allodiali, Persicini e Stefani pronunciarono ben due sentenze a distanza di un anno.

La prima sentenza fu emanata venerdì 13 aprile 1635. Cercando di rispettare i termini dell'acquisto del 1281 e la sentenza Memmo del 1499, «la proprietà de fondi» del Monte Gallina fu divisa dagli arbitri in quattro parti d'uso: una alla Regola di Soverzene, le altre tre alla Regola di Dogna e Provagna. Da questa prime righe della sentenza emergono di certo gli interessi delle comunità che non erano rimaste ad attendere passivamente il giudizio della *terza parte*. Pochi giorni prima della pronuncia degli arbitri, mercoledì 11 aprile i procuratori della Regola di Dogna e Provagna si erano ritrovati insieme al notaio Antonio Crocecalte nella casa di un cittadino bellunese proveniente da quelle località: Nadalin Corona. Viste le conoscenze di quest'ultimo del territorio e lo stretto rapporto con i mercanti, i regolieri di quei villaggi lo ricercavano spesso come arbitro compositore nelle liti per la divisione dei boschi. «Mosso per sua liberalità et coscienza [...] a sua gratificazione», in attesa della sentenza, Corona concesse alla Regola di Dogna e Provagna la sospensione della promessa di locazione del bosco di Gallina fino la domenica successiva, due giorni dopo la pronuncia di Stefani e Persicini. Il 15 aprile, infatti, si comprese la natura della promessa pronunciata dalla comunità. Questa volta in casa del notaio nella villa di Castello, la Regola, ben rappresentata dai suoi procuratori, tra i quali spiccava per autorità Zorzi Paloldo, affittò a Nadalin Corona il taglio del bosco Gallina per far fronte alle spese di lite contro la comunità di Soverzene. I tempi concordati tra la comunità e Nadalin per la sospensione della promessa furono ben studiati in funzione della pronuncia arbitraria (ASB, NOTCRO, 2434, 1349–1350v).

La sentenza degli arbitri non s'interrompe descrivendo la divisione dei boschi. Nella seconda parte essa ci fa entrare nel vivo della costruzione di un nuovo confine d'uso posto a difesa delle rivendicazioni territoriali degli Abati di Sesto al Reghena. Persicini e Stefani affermarono che il luogo conteso, nominato Budizza, era parte indubitabile del monte Toc, laddove c'erano il pascolo di Ranz e la costa di Vasei. Con attente formule rispettose degli interessi dei proprietari della zona, fu definita nuovamente la divisione degli usi tra le comunità: «Che in Budizza luogo del Monte Toc tutte due le Regole, cioè Regola di Duogna, e Provagna, e Regola di Soverzene possino comunemente tanto una, quanto l'altra valersi del pascolo, e bosco, ma solo nelli luoghi communi di esso luogo Budizza, e non nei luoghi particolari, e il rimanente del Monte Toc sia, e s'intenda di piena ragione delle Regole della Dogna, e Provagna, fuorché nei Pascoli, se però li Regolieri di Soverzene fossero stati soliti per il passato pascolar ivi, e che in tal caso essi da Soverzene possino ancora nel modo solito, e nei luoghi soliti di esso Toc continuare il Pascolo, solamente. Che li Regolieri, e Regola di Soverzene possino per tutto il Monte Gallina pascolar nei luoghi però soliti, e consueti, e nel modo solamente, ch'hanno fatto per il passato, e non in altro luogo, o altro modo, e che nei altri luoghi tra confini Vajont, Galina, Piave, e sommità de' Monti, il nome de' quali non è specificato nella presente sentenza». In questa fase finale rimane l'incertezza di non sapere il nome effettivo di queste creste alpine. Infine, nel caso il «fiumicello» Gallina rompesse gli argini e trascinasse con sé il legname lasciandone parti lungo le rive, i tagli senza fregi di proprietà dovevano essere divisi come il bosco Gallina: una parte alla Regola di Soverzene e tre parti alla Regola di Dogna e Provagna (ASCB, ST, 1703, 9–11).

Il 4 aprile 1636 seguì una seconda sentenza che annullava la prima. Questa volta l'incontro avvenne presso la casa dei fratelli Stefani a Longarone. Pare che nella parte di arbi-

trato compilato dal Persicini, il nobiluomo avesse commesso un «errore». In realtà pare si sia trattato di una leggerezza nell'uso dei lemmi. Tuttavia, se utilizzata da sapienti giuristi, essa avrebbe potuto riverberarsi in interpretazioni successive sfavorevoli a tutti, alla città come al territorio. I due arbitri furono allora più chiari. Il 3 marzo precedente, dopo aver ottenuto delega da parte del notaio Fioravante Persicini, Antonio Crocecalce pubblicò nei suoi atti la nuova scrittura che riprendeva la sentenza Memmo e un processo del 1550. La forma del testo fu asciugata e i modi d'uso dei pascoli e dei boschi furono resi più rigorosi per le parti. «Che il bosco che si contien in Gallina, e Toc Monti di quattro parti ne siano tre della Regola di Dogna, e Provagna, e l'altra parte della Regola di Soverzene, e ciò dicono del Bosco, ma de' prati, e Pascoli, che si contengono in essi Gallina, e Toc Monti, possiedono le dette Regole Dogna, e Provagna, e Regole di Soverzene in ogni tempo, e loco, siccome hanno posseduto per il passato, e non in altro modo, o maniera. Dichiarando che in Budizza la Regola di Soverzene possi, e voglia pascolar, e boscar tanto, e quanto fa la Regola Dogna, e Provagna, giusto la Sentenza del Magnifico, e Clarissimo Signor Lodovico Memmo Podestà, e Capitano di Belluno siccome in processo scritto per domino Giulio Dojon [Doglioni] a c[arta] 62, che incomincia dall'anno 1550 adì 22 maggio». La pubblicazione avvenne il giorno 8 aprile davanti alla Corte del Rettore bellunese Vettore Correr. Due i testimoni presenti: il notaio Leonardo Farelli figliolo di Ercole e Gerardo Carrera. Scelti dagli arbitri non a caso, entrambi rappresentavano gli interessi della città e del Corpo territoriale bellunese (ASCB, ST, 1703, 12–14; ASB, NOTCRO, 1406v–1407r)²⁰.

L'arbitrato era ormai ufficiale. Mancava solo la divisione effettiva delle parti sul territorio. Tre anni dopo, nel marzo 1639, un manipolo di uomini delle due Regole, sentenza alla mano, si portò su quelle alture. Dopo aver promesso di celebrare una messa presso la chiesa di Dogna dedicata a San Giacomo per ringraziare «Iddio» della concordia ritrovata, tracciarono i nuovi confini. Con massima precisione descrittiva fecero attenzione a non includere i prati dei privati, ma incorporarono invece boschi, pascoli e quelle «sommità de' monti» che erano invece rivendicate sin dai catasti del primo '600 come beni comunali in uso alle comunità viciniori di Erto e Casso (ASCB, ST, 1703, 15–21).

In questa complessa operazione, la Regola di Dogna e Provagna, le cui famiglie, parentele e fazioni erano molto vicine al lignaggio del dottor Bortolamio Stefani, vedeva ampliarsi notevolmente l'ambito dei suoi limiti fino a lambire quei monti contesi non tanto con la piccola comunità di Soverzene, ma con i vicini friulani. A controllare, infatti, che le operazioni di confinazione si svolgessero nel migliore dei modi c'era l'onnipresente Zorzi Paloldo, uomo di fiducia degli Stefani (ASB, PCBRS, 35, 39v). Con la sentenza, attraverso la mano delle comunità, i due arbitri ridefinirono i confini d'uso non solo tra le Regole che li avevano chiamati a rappresentarli, ma tra alcuni beni comunali contesi fra giurisdizioni. La sentenza *more veneto* sarà in seguito esibita nelle cause con i friulani davanti al Magistrato veneziano dei Provveditori sopra beni comunali.

20 Oltre alla professione di notaio che finirà nel 1683, negli anni '70 del '600, Farelli ricoprirà la carica di «scontro» presso la Camera Fiscale di Belluno e di Cancelliere del Territorio (ASV, SDRBL, 20, 26 agosto 1676).

Con quest'arbitrato, Persicini e Stefani inauguravano un nuovo corso nella «cognizione» del territorio. Esso fornirà inoltre gli strumenti retorici alle comunità per la descrizione successiva dei confini. Ben si capisce che la sentenza non ebbe valore solamente locale. Fu un bel problema anche per il Magistrato sopra beni comunali: come basarsi solo ed esclusivamente sulle rilevazioni catastali di qualche anno prima?

I MOTIVI DELLA SENTENZA

Per un momento lasciamo da parte le controversie tra le nostre comunità e torniamo agli arbitri e alle loro scelte. Chiediamoci: quali criteri utilizzavano? Erano *terzi* rispetto a chi? Quali conflitti tentavano di pacificare? Quali, inoltre, le ricadute di questa sentenza sull'ambiente, la sua percezione e rappresentazione da parte delle comunità e, più in generale, sulla politica bellunese? Quali, infine, i ragionamenti utilizzati dagli arbitri di fronte a una materia così complessa? Proviamo ad abbozzare alcune possibili spiegazioni che tuttavia abbisognerebbero di altre ricerche.

La possibilità di ottenere in affitto i boschi, anche comunali dalle Regole, sia per gli Stefani sia per i Persicini, era, come per tutti quelli che operavano nel comparto del legname, un affare redditizio da non lasciarsi sfuggire. In quegli anni furono numerose le denunce da parte dei pubblici rappresentanti per interrompere il corso di vere e proprie vendite mascherate da legittime affittanze lunghe di boschi comunali soprattutto nella Pieve dei Lavazzo (ASV, SDRBL, 10, 39rv). Lo stesso valeva per i pascoli presso i quali portare a monticare le proprie mandrie. Ma non solo. Le motivazioni di queste molteplici attenzioni erano insite sia nel ruolo locale che i nostri arbitri ricoprivano, sia nel ruolo politico, economico, e per i Persicini, abbiamo visto, di potere, che giocavano nella città di Belluno e nel territorio. Essi cercavano d'individuare dei modi diversi di rivendicazione di alcuni diritti (quelli sui beni comunali) che la città non rinunciava a sentire come propri.

Già da qualche tempo i Persicini erano impegnati in ruoli di mediazione nella Pieve di Lavazzo. D'altra parte essi dovevano trovare una nuova legittimazione sul territorio, poiché, di lì a breve, nei villaggi della Pieve di Castion, dove possedevano numerosi boschi, saranno scalzati da un'altra famiglia di estrazione popolare di recente nobilitazione: i Barcelloni. Questi ultimi, attraverso abili mosse, riusciranno a mettere le Regole di quella circoscrizione contro i Persicini (ASV, PSBC, 472, 18 luglio 1652). Inoltre, per la famiglia del nostro arbitro, i tempi non erano buoni nemmeno sul fronte cittadino visti i non sempre benevoli giudizi dei loro pari: troppe le manovre a favore della loro parentela e la concentrazione dei poteri in ambito politico e religioso affinché le altre famiglie e fazioni incardinate nel Consiglio Maggiore non sollevassero qualche ragionevole dubbio sull'operato di questa schiatta aristocratica. Pochi anni dopo, tra i Persicini e un'altra importante famiglia della nobiltà locale, i Miari, scoppierà un conflitto, di cui allo stato delle ricerche si fatica a individuare le origini. Il sanguinoso litigio, tuttavia, coinvolse numerosi lignaggi e porterà il rettore Leonardo Dolfin a richiedere l'intervento del Consiglio dei dieci per riportare famiglie e fazioni a una «pace generale» nel settembre 1653 (ASCB, COMPRO, 724; ASV, CCXLR, 154, 28 settembre 1653).

Dall'altra parte, la famiglia dell'arbitro Stefani era coinvolta in una serrata competizione nella Pieve di Lavazzo con la potentissima parentela dei Campelli. Gli interessi

per lo sfruttamento delle risorse di queste comunità alpine erano legati al riconoscimento di uno spazio d'esercizio del potere attraverso la continua definizione delle proprietà nei territori. Lo scontro con i Campelli avveniva soprattutto su queste «sommità de' monti» riprese nella sentenza e descritte sul territorio poi dagli uomini in forza alla famiglia Stefani, come Zorzi Paloldo. Anche i Campelli avevano in affitto numerosi boschi siti nell'area contesa. La partita per il predominio sul territorio fu vinta più volte da questi ultimi. Già nel 1630, con la scusa di erigere un muro a difesa della loro casa posta in località Rivalta, poco distante dal Longarone, i Campelli avevano chiuso una «stradella» che portava a un mulino di Nicolò Stefani padre di Bortolamio²¹. La reiterazione di episodi simili fu abbastanza frequente in quegli anni. Il 19 dicembre 1633, i regolieri che lavoravano nei boschi del padre dell'avvocato furono sonoramente ammoniti da un agente dei Campelli: in futuro quegli uomini non avrebbero dovuto arrecare più alcun danno al bosco del Fiolin posto nella valle del Crisol. Con tono di supponente munificenza, i cugini Francesco e Stefano Campelli concessero allo Stefani di poter «menar via» gli alberi tagliati impropriamente (ASB, NOTCRO, 2434, 1267v, 7 giugno 1634).

Era pertanto manifesto il tentativo da parte degli Stefani di provare ad allargare, anche attraverso questa sentenza arbitraria, la propria sfera d'influenza su quell'area, che di legname ne aveva in quantità, contrastando così l'autorità in crescita dei Campelli. Lo fecero tendendo la mano alla famiglia Persicini. Tuttavia, i tempi che si prospettavano davanti erano assai difficili per questi aristocratici bellunesi. Gli Stefani, così, si dovettero accontentare di giocare un ruolo, comunque attivo, di comprimari rispetto ai Campelli dei quali un ramo sarebbe stato nobilitato a Belluno nel 1659. Dagli atti conservati nei protocolli del notaio Crocecalle, i Campelli divennero arbitri privilegiati nelle contese comunitarie nella Pieve di Lavazzo a cavallo tra gli anni '30 e '50 del '600.

In conclusione possiamo affermare che in entrambi i casi, gli arbitri stavano operando soprattutto per gli interessi della città di Belluno e per i poteri a essa legati. Era lì anzitutto che i rampolli di casa Stefani e Persicini cercavano di ottenere un successo politico attraverso l'abile tessitura di trame di governo tra fazioni e famiglie, o, meglio, tra aristocrazia, università dei popolari, necessità dei mercanti, Corpo territoriale e piccole comunità di villaggio. Patti che poi si sarebbero riverberati sul territorio determinandone lo sfruttamento, la forma e la percezione e la conseguente descrizione. Il confine determinato in quella sentenza è ancora quello che oggi segna uno dei limiti alpini tra il Bellunese il Pordenonese.

E VENEZIA?

Queste contese e arbitrati, la cui origine era molteplice, non avevano un effetto solo nella politica locale, bensì modificavano gli assetti della litigiosità concernente i beni comunali che Venezia voleva gestire presso il Palazzo. In diverse occasioni l'*Officio* del Magistrato si trovò a dover decidere sul da farsi rispetto a queste sentenze e al peso da dare alle *terze parti*. Sebbene la procedura veneziana prevedesse che in materia di «confini litigiosi» fosse solo il Magistrato a decidere, accadeva sovente che compromessi,

21 ASV, PSBC, 295, Longarone e altri.

arbitrati e sentenze fossero poi «confirmate et approbate» dalle istituzioni (ASV, PSBC, 41, 17 settembre 1657; ASV, PSBC, 49, 12 luglio 1681). Questa dimensione del dibattito politico tutta veneziana, che portava all'immortalità delle cause e all'apparente inefficienza dei catasti e del sistema giudiziario in generale, modificava, in realtà, i parametri delle cause in corso e, in senso più ampio, correggeva la discussione politica attorno al problema della *sovranità* adattandola alla dimensione giurisdizionale dello Stato.

OBČINSKA IMETJA IN ARBITRI NA «VRHOVIH GORA».
TERITORIJ, DRUŽBA IN INSTITUCIJE NA OBMOČJU
VAL BELLUNA V 17. STOLETJU

Roberto BRAGAGGIA

Via Cima Campo 3/2, 30174 Favaro Veneto (VE), Italija

e-mail: r.bragaggia@gmail.com

POVZETEK

Namen članka je predstaviti nekatera preliminarne razmišljanja o vlogi, ki so jo v primerih urejanja sporov, ki so se razvili zaradi občinskega imetja v okviru Beneške republike v prvih treh desetletjih 17. stoletja, odigrali arbitri in tisti, ki so bili deležni posredovanja. V tem obdobju so oblasti skušale obvladovati zapletene okoliščine glede občinskih imetij, in sicer od politično-pravne faze o navadni zaščiti do tiste, v kateri je prevladoval strog mehanizem nadzora nad teritorijem in zakoni. Na podlagi virov beneških institucij (registri občinskega premoženja, korespondence, procesi, prošnje) in tistih, ki so nastali na območjih sporov (zelo bogata in raznovrstna dokumentacija notarjev, gradiva Višjega sveta iz Belluna, tiskana gradiva), smo želeli rekonstruirati kriterije, na podlagi katerih so arbitri prišli do svojih odločitev. To nam ponuja dovolj elementov za razumevanje mehanizmov o tesni povezavi med družbo, institucijami in ambientom. V tej interpretativni smeri je predstavljal dolgotrajni spor med vasi ob reki Piave in hudourniku Vajont ne le lokalni primer spora zaradi uporabe pašnje in gozda, temveč je vplival na nastanek novih pravil o uporabi resursov, kar je naposled pripeljalo do nove meje med območji. Vloga arbitrov je bila precejšnja: na podlagi spretne rekonstrukcije najstarejših sporov in z uporabo beneških pravnih norm jim je uspelo dokazati potrebo po novih pravilih. Pravila, ki bi nastala na podlagi prakse, bi uporabili pri novih sporih. Analiza je pokazala, da so bili posegi institucij, ki so želeli spremeniti občinska imetja v eno samo juridično obliko v registrih občinskega premoženja, v resnici stalno spremenjeni zaradi nenehnega delovanja posrednikov (in med temi so bili tudi arbitri).

Ključne besede: območje Belluna, Regole, registri občinskega premoženja, meje, občinsko imetje, arbitri, posredniki, pašniki, gozdovi, gore, vaške skupnosti, proveditorji občinskega imetja

FONTI E BIBLIOGRAFIA

- ASB, NOTCRO** – Archivio di Stato di Belluno (ASB), f. Notarile. Antonio Crocecallo (NOTCRO).
- ASB, PCBRS** – ASB, f. Podestà e Capitano di Belluno. Raspe (PCBRS).
- ASCB, COMI** – Archivio Storico del Comune di Belluno (ASCB), f. Comunità di Cividàl di Belluno. Provisioni. Libro I (1454-1474) (COMI).
- ASCB, COMP** – ASCB, f. Comunità di Cividàl di Belluno. Provisioni. Libro X (1616-1640) (COMP).
- ASCB, COMPRO** – ASCB, f. Comunità di Cividàl di Belluno. Processi (COMPRO).
- ASCB, ESLV** – ASCB, f. Comunità di Cividàl di Belluno. Estimi. Pieve di Lavazzo (ESLV).
- ASCB, ST** – ASCB, f. Stampe in Causa (ST).
- ASV, CCXLR** – Archivio di Stato di Venezia (ASV), f. Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere dei Rettori (CCXLR).
- ASV, CR** – ASV, f. Collegio, Relazioni (CR).
- ASV, CSRF** – ASV, f. Collegio. Suppliche. Risposte di fuori (CSRF).
- ASV, PSBC** – ASV, f. Provveditori sopra beni comunali (PSBC).
- ASV, SDRBL** – ASV, f. Senato. Dispacci dei Rettori. Belluno (SDRBL).
- Relazioni-Belluno** – Istituto di Storia economica dell'Università di Trieste: Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma. Vol. II. Milano, Giuffrè, 1974.
- Barbacetto, S. (2008):** «La più gelosa delle pubbliche regalie»: i «beni comunali» della Repubblica veneta tra dominio della Signoria e diritti delle comunità (secoli XV-XVIII). Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti.
- Bianco, F. (2000):** Carnia, XVII – XIX. Organizzazione comunitaria e strutture economiche nel sistema alpino. Pordenone, Biblioteca dell'Immagine.
- Bianco, F. (2001):** Nel bosco. Comunità alpine e risorse forestali nel Friuli in età moderna (Sec. XV-XX). Udine, Forum.
- Bordone, R. et al. (eds.) (2007):** Lo spazio politico locale in età medievale, moderna e contemporanea. Alessandria, Edizioni dell'Orso.
- Bragaggia, R. (2010):** «Tra leggi et privilegi». Confini, liti, governo del territorio ed esercizio del potere politico attraverso l'attività del tribunale dei Provveditori sopra beni comunali nel '600. In: *Il Diritto della Regione. Il nuovo cittadino*. <http://www.diritto.regione.veneto.it> (18. 9. 2011).
- Cargnelutti, L. (1999):** Carte false nelle valli del Cellina e del Colvera. Un episodio di liti per terre comunali e private nel Maniaghese agli inizi del Seicento. Maniago, Montereale Valcellina, Circolo culturale Menocchio, Cooperativa S.T.A.F.
- Cella, G.P. (2006):** Tracciare confini. Realtà e metafora di una distinzione. Bologna, Il Mulino.
- Chittolini, G. (1994):** Organizzazione territoriale e distretti urbani del tardo Medioevo. In: Chittolini, G., Willoweit, D. (eds.): *L'organizzazione del territorio in Italia e in Germania secoli XIII-XIV*. Bologna, Il Mulino, 7–26.

- Corazzol, G. (1997):** Cineografo di banditi su sfondo di monti. Feltre, 1634-1642. Milano, Unicopli.
- Corazzol, G. (2001):** Carbone e livelli francabili nella Pieve di Lavazzo (1619-1640). In: Gardi, A., Knapton, M., Rurale, F. (eds.): *Montagna e pianura. Scambi e interazione nell'area padana in età moderna*. Udine, Forum, 39-48.
- Faggion, L. (2008):** Il notaio, la società e la mediazione in età moderna nelle storiografie francese e italiana: un confronto. *Acta Histriae*, 16, 4, 527-544.
- Ferro, M. (1843²):** Dizionario del diritto comune e veneto. Venezia, Presso Andrea Santini e figlio.
- Fioravanti, M. (2002):** Stato e costituzione. In: Fioravanti M. (ed.): *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*. Roma, Bari, Laterza, 3-42.
- Gaddi, M. (1993):** Amici et amicabili compositori. L'uso dell'arbitrato in una comunità carnica in età moderna. In: *I due Forni Savorgnan. Atti dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere Arti, CLI*, Venezia, 1129-1159.
- Guaicoli, A. (1984):** Beni comunali e istituti di compascuo nel Friuli agli inizi del secolo XVII. Con particolari riferimenti alla montagna e alta pianura della destra Tagliamento. In: *Del Col, A. (ed.): Società e Cultura del Cinquecento nel Friuli Occidentale. Studi*. Pordenone, Edizioni della Provincia di Pordenone, 33-52.
- Lorenzetti, L., Merzario, R. (2005):** Il fuoco acceso. Famiglie e migrazioni alpine nell'Italia moderna. Roma, Donzelli.
- Lorenzini, C. (2011):** Monte versus bosco, e viceversa. Gestione delle risorse collettive e mobilità in area alpina: il caso della Carnia fra Sei e Settecento. In: Alfani, G., Rao, R. (eds.): *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, Milano, Franco Angeli, 95-109.
- Marchetti, P. (2001):** De jure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età Moderna. Milano, Giuffrè.
- Nordman, D. (1998):** Frontières de France. De l'espace au territoire, 16^e-17^e Siecle. Paris, Gallimard.
- Pitteri, M. (1985a):** La politica veneziana dei beni comunali (1496-1797). *Studi Veneziani*, n.s., X, 57-81.
- Pitteri, M. (1985b):** I beni comunali della Terraferma veneta: un primo approccio al problema. *Annali Veneti*, I, 133-138.
- Pitteri, M. (2005):** I boschi comunali e la sovrana risoluzione del 1839. In: Amantia, A., Lazzarini, A. (eds.): *La questione montagna in Veneto e in Friuli. Percezioni, analisi, interventi*. Belluno, Istituto Bellunese della Resistenza e dell'età contemporanea, 117-135.
- Pitteri, M. (2010):** Il confine settecentesco della Schiavonia veneta. *Studi Veneziani*, n.s., LXI, 173-192.
- Reberschak, M. (2003):** Il grande Vajont. Verona, Cierre.
- Varanini, G. M. (1997):** Venezia e l'entroterra (1300 circa-1420). In: Arnaldi, G. et al. (eds.): *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima. La formazione dello Stato Patrizio*. Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 159-236.
- Varanini, G. M. (2006):** L'invenzione dei confini. Falsificazioni documentarie e identità comunitaria nella montagna veneta alla fine del medioevo e agli inizi dell'età moder-

na. In: Reti Medievali. http://www.dssg.unifi.it/_RM/rivista/saggi/Confini_Varaini.htm (14. 9. 2011).

Vendramini, F. (1974): Tensioni politiche nella società bellunese della prima metà del '500. Belluno, Tarantola.

Vendramini, F. (1979): Le comunità rurali bellunesi (Secoli XV-XVI). Belluno, Tarantola.

Vendramini, F. (2009): La Pieve e le Regole. Longarone e Lavazzo, una storia secolare. Verona, Cierre.

Viggiano, A. (2009): Il disegno dei confini. Comunità e ingegneri del Censo nel Veneto Napolenico (1806-1813). Archivio Veneto, CXCVI, terza serie, 8/I, 137–192.